

AGEVOLAZIONI

Agea aggiorna i requisiti dell'agricoltore in attività

di **Luigi Scappini**

Agea, con la
circolare

n.

121 del 1 marzo

2016, ha ridelineato le

caratteristiche che deve avere l'

agricoltore in attività, figura operante nel comparto agricolo di recente introduzione, ma di fondamentale importanza in quanto l'articolo 9 del

Regolamento Ue

n. 1307/2013 stabilisce che “

Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima definita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).”.

In altri termini, per poter

fruire dei

pagamenti

diretti e quindi dei

contributi comunitari contenuti nella Pac (2014-2020) è

necessario

essere un

agricoltore in attività.

A tal fine, si considerano tali le

persone

fisiche o

giuridiche che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, DM 6513/2014, al

momento della

presentazione della

domanda di aiuto, dimostrano di possedere alternativamente uno dei seguenti requisiti:

- **iscrizione** all'**Inps** come **coltivatori diretti, lap, coloni o mezzadri**;
- possesso della **partita Iva** attiva in **campo agricolo** e, a partire dal **2016**, con **dichiarazione annuale** Iva relativa all'anno precedente la presentazione della

domanda. Per le aziende con la maggior parte delle superfici agricole ubicate in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita Iva in campo agricolo.

La

partita

Iva attiva in campo agricolo è quella individuata dal **codice ATECO 01** agricoltura.

Agea ricorda che, in caso di assenza di partita Iva, l'articolo 1, comma 2, DM 26 febbraio 2015, nonché la nota del 26 novembre 2015 del Mipaaf, protocollo n. 6518, stabiliscono che l'agricoltore può essere considerato attivo al verificarsi di una delle seguenti casistiche:

1) quando, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, DM 6513/2014, ha **percepito** nell'anno precedente pagamenti diretti per l'ammontare **massimo** di:

- **5.000 euro** se l'azienda ha la maggior parte delle proprie superfici agricole ubicate nelle **zone svantaggiate** e/o di montagna ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999 e dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- **1.250 euro** negli **altri casi**;

2) se, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, DM 6513/2014, al momento della presentazione della domanda di aiuto, risulti **iscritto all'Inps** in qualità di coltivatore diretto, lap, colono o mezzadro;

3) se, in **estrema**

ratio, si verifica una delle deroghe previste:

- **importo annuo** dei **pagamenti diretti** almeno pari al **5%** dei **proventi totali** ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale precedente;
- **presenza** di attività **agricole non insignificanti**, fattispecie che si verifica quando alternativamente:
 - **si verifica il requisito del** **dell'dei pagamenti diretti di cui sopra**;
 - i **proventi** totali ottenuti da attività agricole ex articolo 11, Regolamento (UE) n.639/2014 nell'anno fiscale più recente sono almeno pari a **1/3 del totale**;
 - se l'**attività principale** è **agricola**. A tal fine il requisito si ritiene soddisfatto al rispetto dell'iscrizione all'Inps.

Parimenti, in ipotesi di

esistenza della

partita Iva, attivata però in campo agricolo

posteriormente al 1° agosto 2014, l'agricoltore si considera attivo al verificarsi di
almeno

uno dei seguenti

requisiti:

1. sia **iscritto** all'**Inps** ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), D.M. 18 novembre 2014;
2. come previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 639/2014, l'**importo annuo** dei **pagamenti diretti** sia almeno pari al 5% dei proventi ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente;
3. sia nella **condizione** di cui all'**articolo 13**, paragrafo 2, **lettera b)**, del Regolamento (UE) n. 639/2014;
4. sia nella condizione di cui all'**articolo 13**, paragrafo 3, **primo comma**, del Reg. (UE) n. 639/2014.

Caso differente è quello per cui il nostro imprenditore, pur rientrando nell'

ultima casistica (apertura della partita Iva posteriormente al 1° agosto 2014 o sua estensione al comparto agricolo a partire dal 2 agosto 2014), abbia proceduto alla

presentazione della domanda unica Pac e non possieda né un importo dei pagamenti diretti né proventi ottenuti da attività agricole riferiti all'anno precedente. In tale fattispecie, la circolare Agea, precisa che si applica la disciplina del

pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro, ai fini della verifica della significatività dell'attività agricola svolta e del conseguente possesso del requisito di agricoltore in attività.

Si considerano inoltre agricoltori in attività i soggetti che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, DM 6513/2014, hanno percepito nell'

anno precedente pagamenti diretti per un importo massimo pari a

1.250 euro, elevati a 5.000 nel caso di aziende con superfici agricole ubicate in prevalenza nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Infine, sono previste alcune

deroghe che permettono l'assunzione della qualifica di agricoltore in attività e, precisamente, si considerano tali:

- gli **enti** che effettuano **attività formative** e/o di **sperimentazione** in campo **agricolo** e quelli che hanno in gestione gli usi civili e
- i **soggetti** per i quali è verificabile il sussistere di una delle seguenti **condizioni**:
 - l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al ottenuto da attività non

- agricole;
- le sue attività agricole svolte e
- l'oggetto sociale o l'attività principale è **agricola**.

Per approfondire le problematiche relative alle attività agricole vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione: